

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 21.

Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 giugno 1997

Galan

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni

1. Limitatamente alla navigazione nel comune di Venezia e al trasporto in servizio pubblico non di linea di cui al titolo II della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, per i soli soggetti in possesso di tutti i requisiti prescritti per ottenere la licenza o l'autorizzazione, iscritti entro il 31 maggio 1995 al ruolo provinciale dei conducenti di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 63/1993 e che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle vigenti norme per la navigazione marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali cooperative o societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993 acquisiscono, con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone (granturismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme del traffico, nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1, della legge n. 63/1993, si applica a decorrere dal 1 aprile 1998.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per comodità del lettore e per facilitare dei contenuti della legge regionale 3 giugno 1997, n. 21, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Procedimento di formazione della legge regionale 3 giugno 1997, n. 21.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 11 marzo 1997 dove ha acquisito il n. 282 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Costanzo, Sprocati e Prior;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2ª commissione consiliari in data 12 marzo 1997;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 aprile 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Costanzo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 aprile 1997, n. 3763;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 aprile 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 maggio 1997, n. 2167/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Dipartimento per la viabilità e i trasporti
-